

### Contributo Altroconsumo

**Audizione presso la VIII Commissione Lavori Pubblici, Comunicazioni del Senato su:  
DL n. 1105 “ Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7,convertito,  
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40, per la trasparenza delle tariffe e dei  
prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile”**

Roma 4 luglio 2019

Altroconsumo, associazione a tutela dei consumatori, ringrazia per l’audizione in oggetto e propone a codesta spettabile Commissione le seguenti modifiche al DL 1105:

#### **Art. 1. lett a)**

a) al comma 1-bis sono aggiunti, infine, i seguenti **periodi**: «Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell’offerta prima **che sia trascorso un anno** dalla stipula del contratto, in ogni caso senza aggravio di costi o peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del consumatore.

***Gli operatori che concedono agli utenti, che sottoscrivono un contratto di fornitura di un servizio principale, la dilazione del pagamento di alcuni importi relativi all’acquisto di prodotti o servizi, non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche per l’intera durata del servizio principale, in ogni caso senza aggravio di costi o peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del consumatore.***

*Gli operatori che concedono sconti sul servizio principale a condizione che l’utente mantenga attivo il servizio per un determinato periodo di tempo, non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche per l’intera durata del vincolo, in ogni caso senza aggravio di costi o peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del consumatore.*

---

#### **Altroconsumo**

Associazione Indipendente di Consumatori

Via Valassina 22, 20159 Milano

Tel +39 02 66 8901

Fax +39 02 66 8902 88

www.altroconsumo.it

C.F. 97010850150

***Gli operatori possono proporre in ogni momento modifiche migliorative delle condizioni economiche applicate nei confronti del consumatore, che deve accettarle espressamente».***

- **Osservazioni:**

- Riteniamo che il periodo minimo di invariabilità contrattuale vada alzato a un anno per garantire maggior stabilità ai rapporti giuridici tra professionista e consumatore.
- Nel caso di rateizzazione del costo di prodotti e servizi e, a maggior ragione, in caso di concessione di sconti sulla tariffa base subordinata a vincolo temporale, le condizioni giuridiche ed economiche debbano rimanere invariate per l'intera durata del vincolo contrattuale: in questi casi, più che in altri, il consumatore deve poter fare affidamento sulla stabilità delle condizioni inizialmente sottoscritte.
- Dovrebbe sempre esser salva una modifica migliorativa nei confronti del consumatore. In ogni caso va definito meglio il contorno e i parametri dell' "offerta migliorativa" per il cliente. Nell' ipotesi di offerte che prevedono un bundle di diversi servizi, la diminuzione di uno solo di questi ultimi, anche se "compensato" dall'aumento degli altri dovrebbe essere considerata come potenzialmente peggiorativa poiché non è dato sapere quale affidamento e quale interesse il consumatore abbia riposto nell'equilibrio tra gli elementi che compongono l'offerta stessa.

**Art. 1 lett. c) comma 2/2.1:**

E' opportuno che la voce "costi ancillari" venga debitamente definita e descritta.

- **Osservazioni:**

- Ad oggi ci pare la mera sommatoria di costi che hanno natura diversa tra loro, (alcuni riconducibili a servizi, altri all'esercizio di facoltà contrattuali).  
Allo stato attuale, perciò, difficilmente potrà essere oggetto di una comunicazione efficace nei confronti del consumatore. Riteniamo che lo scopo e la portata di tale provvedimento dovrebbe proprio essere quella di creare regole comuni per la presentazione delle tipologie di costi di ogni singola offerta permettendo la comparabilità tra di esse sulla base dei costi realmente sostenuti dai consumatori. Viceversa, in questo modo si genera una indiscriminata sommatoria di voci che aggrunge confusione invece che introdurre trasparenza.

**ALLEGATO:** Articolo Inchieste n.335- aprile 2019 “Operatori trasparenti?”

***Per informazioni:***

*Silvia Castronovi – Government Relations Officer- cell. 39 335 375326 - e-mail: [pr@altroconsumo.it](mailto:pr@altroconsumo.it)*